



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 36 DI DATA 31 Marzo 2011

O G G E T T O:

Comunità della Vallagarina. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e soppressione del Comprensorio della Vallagarina ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della medesima legge.

IL PRESIDENTE

Considerato che la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale della Provincia autonoma di Trento (di seguito “legge”) ha previsto all’articolo 8, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, un significativo trasferimento di funzioni, attualmente esercitate dalla Provincia e dai comprensori ai comuni prevedendo, per gran parte di esse, l’obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle comunità;

considerato altresì che in tale ottica la legge individua le funzioni che rimangono riservate al livello provinciale, prevedendo per tutte le altre un processo di graduale trasferimento;

atteso che a tal fine l’articolo 8, al comma 13, della legge dispone che *“I tempi e le modalità per l’effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest’articolo, nonché i criteri e le modalità per l’assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche gradualmente, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti.”*;

atteso che, ai sensi dell’articolo 42, comma 1, della legge, dalla data di trasferimento delle funzioni alle comunità i comprensori sono soppressi;

dato atto che il Presidente della Provincia, con proprio decreto n. 193 del 15 dicembre 2010, ha disposto, ai sensi dell’art. 42, comma 01, della legge la sostituzione degli organi della Comunità della Vallagarina agli organi del corrispondente Comprensorio;

dato atto che, con il medesimo decreto n. 193 del 15 dicembre 2010, sono stati individuati gli atti fondamentali che la Comunità della Vallagarina è tenuta ad adottare preliminarmente al trasferimento delle funzioni, così definiti: *“bilancio pluriennale e bilancio annuale; programma di verifica del fabbisogno di personale, avuto riguardo all’intero territorio della comunità, dotazione organica; regolamento di funzionamento dell’assemblea della Comunità e convenzione disciplinante i rapporti con il comune di Rovereto relativi alle funzioni e alle attività oggetto di delega”*;

rilevato che, in attuazione della riforma istituzionale, il territorio corrispondente ai Comprensori Alta Valsugana e Vallagarina è connotato dalla peculiarità della costituzione della comunità denominata “Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri”, formata nel territorio “Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna” per distacco dei tre comuni aventi quali comprensori di riferimento - rispettivamente - il Comprensorio Vallagarina (Folgaria) e il Comprensorio Alta Valsugana (Lavarone e Luserna);

rilevato che la Comunità “Alta Valsugana e Bersntol” e la “Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri” sono già state costituite;

rilevato che l’art. 42, comma 03 della legge prevede che *“se i comprensori Alta Valsugana e della Vallagarina sono soppressi prima della costituzione della Comunità Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, le funzioni e i servizi svolti attualmente dai comprensori sono svolte dalle comunità costituite in favore del Comune di Folgaria e, rispettivamente, dei Comuni di Luserna e di Lavarone. I rapporti tra i comuni e le comunità sono regolati mediante convenzione”*;

ritenuto che, pur non configurandosi la specifica fattispecie descritta dal citato articolo 42, comma 03, della legge, in analogia con tale disposto, la Comunità della Vallagarina debba assicurare sul territorio del Comune di Folgaria le funzioni ivi già esercitate dal Comprensorio

Vallagarina a titolo di delega, fino alla data del trasferimento di funzioni alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri;

rilevato che, in tal senso, è già stata stipulata una convenzione tra il Comprensorio Vallagarina, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna e la Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri in ordine all'esercizio temporaneo, nel territorio dei comuni medesimi, delle funzioni oggetto di primo trasferimento alle Comunità;

ritenuto di procedere, in prima applicazione, al trasferimento delle funzioni nelle materie già esercitate dal Comprensorio Vallagarina a titolo di delega, come deliberato in sede di seduta congiunta tra il Consiglio provinciale e la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali in data 18 settembre 2007;

dato atto che l'articolo 8, al comma 3 bis, della legge prevede che: *“Per le funzioni già delegate al Comune di Rovereto il trasferimento alla corrispondente comunità avviene sulla base di una convenzione tra i due enti, che disciplina i reciproci rapporti, ivi compreso il trasferimento di personale e dei beni strumentali alle medesime funzioni.”*;

tenuto conto tuttavia che in data 26 novembre 2010 è stato siglato il protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Rovereto relativo alla collaborazione strategica tra i due enti ed agli interventi di competenza provinciale programmati nel quinquennio 2010-2015 che all'articolo 6 prevede, tra l'altro, che il decreto di trasferimento delle funzioni alla Comunità della Vallagarina possa individuare alcuni servizi che il Comune di Rovereto può continuare a gestire direttamente o in convenzione con la Comunità;

atteso che il Presidente della Comunità e del Comprensorio della Vallagarina, con nota di data 8 marzo 2011 prot. n. 4256/1/2, ha trasmesso gli atti fondamentali adottati dall'assemblea della Comunità della Vallagarina, chiedendo il trasferimento delle funzioni alla Comunità medesima con decorrenza 1 aprile 2011;

visto altresì che il Presidente della Comunità e del Comprensorio della Vallagarina, con nota dd. 21 marzo 2011 prot. n. 5158/1/1/2 ha trasmesso la convenzione disciplinante i rapporti con il Comune di Rovereto relativi alle funzioni e alle attività oggetto di delega, siglata tra la Comunità della Vallagarina e il Comune di Rovereto nella medesima data;

atteso che tale convenzione, all'articolo 1, prevede che *“In attesa di una compiuta definizione dei rapporti istituzionali ed organizzativi tra il Comune e la Comunità e per favorire il processo graduale della riforma istituzionale, le parti chiedono l'attribuzione delle funzioni (oggi in delega alla comunità) e il mantenimento della gestione della delega in capo al comune di Rovereto come condizione propedeutica al processo di attuazione disciplinato dalla presente convenzione, consentendo in tal modo l'avvio dell'attività della Comunità”*;

ritenuto conseguentemente di adottare il decreto di trasferimento delle funzioni alla Comunità della Vallagarina con decorrenza dal 1 aprile 2011, prevedendo che la convenzione di cui all'articolo 8, comma 3 bis della legge debba essere stipulata entro il 31 dicembre 2011 e che, fino alla stipula di detta convenzione, il trasferimento in capo alla Comunità delle funzioni non includa il territorio del Comune di Rovereto, a favore del quale è in tale periodo mantenuta la delega da parte della Provincia delle funzioni riguardanti i servizi socio-assistenziali e gli interventi di edilizia abitativa pubblica e agevolata;

ritenuto che ove la convenzione di cui all'articolo 8 comma 3 bis della legge non sia stipulata entro il 31 dicembre 2011, la Giunta provinciale provvederà ai sensi di legge alla nomina di un commissario straordinario per la stipula della convenzione;

rilevato che, dalla data di soppressione del Comprensorio Vallagarina, la corrispondente Comunità diviene titolare anche delle ulteriori funzioni a quello attribuite direttamente dalla legge a titolo di competenza e rilevato inoltre che alla Comunità le leggi di settore attribuiscono competenze proprie;

dato che, ai sensi dell'articolo 42, comma 1 della legge, dalla data di soppressione del Comprensorio, la Comunità subentra di diritto a tale ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la titolarità dei contratti di lavoro del personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato;

ritenuto che in questa fase, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, la Comunità della Vallagarina provveda con l'utilizzo delle risorse umane già a disposizione del corrispondente Comprensorio, dando atto nel contempo della necessità di una complessiva definizione delle risorse necessarie per l'esercizio delle competenze, proprie e trasferite alla predetta Comunità, da definirsi nell'ambito di un quadro programmatico complessivo, anche alla luce delle ulteriori competenze che verranno progressivamente trasferite ai sensi della legge;

dato atto in particolare che nei prossimi mesi verrà completata la rilevazione organizzativa sul territorio della Comunità della Vallagarina che dovrà individuare, oltre alle risorse umane necessarie per l'esercizio delle competenze da parte della Comunità ivi costituita, anche la possibilità di ottimizzazione delle risorse disponibili sul territorio e ritenuto quindi di demandare a successiva intesa la definizione delle risorse umane necessarie alla Comunità della Vallagarina e delle modalità di copertura di tale fabbisogno, nel rispetto del principio di invarianza della spesa complessiva del comparto autonomie locali;

dato atto che alla Comunità potranno essere trasferite dalla Provincia, dai Comprensori o dai Comuni unità di personale a cui, ai sensi dell'articolo 78 bis del contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale del comparto autonomie locali del 20 ottobre 2003 e del protocollo d'intesa stipulato fra Provincia, Consorzio dei comuni trentini e Organizzazioni sindacali di data 7 giugno 2006, sarà garantito il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico maturato e in godimento alla data del trasferimento e l'applicazione del contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali;

tenuto conto altresì che alle comunità trovano applicazione per il 2011 le misure in materia di personale contenute nell'allegato 1 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, approvato con intesa n. 4 del 29 ottobre 2010, e dall'articolo 8, comma 3, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

considerato quindi che, alla luce di tali norme, alle comunità si applicano, per il 2011, le disposizioni vigenti per i comprensori e per i comuni in tema di personale, e quindi che le stesse sono sottoposte al blocco delle assunzioni e al regime di deroghe generali stabiliti con le deliberazioni n. 477 del 5 marzo 2010 e n. 657 del 2010;

precisato che per l'esercizio delle proprie funzioni la Comunità dovrà avvalersi, per quanto disponibili, degli strumenti di sistema e di altri servizi presenti all'interno del sistema pubblico provinciale;

richiamate le indicazioni operative ai comprensori e alle comunità, assunte dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2559, 2560 del 2009 e con le deliberazioni n. 477, 656 e 657 e 1006 del 2010;

atteso che, ai sensi dell'articolo 147 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1353 del 4 giugno 2010, la Provincia metterà a disposizione della Comunità le necessarie unità di personale appositamente formato per lo svolgimento dei compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale e nell'attuazione della riforma istituzionale (c.d. "facilitatori");

rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge, nel caso in cui l'ambito territoriale della comunità non coincida interamente con quello di un comprensorio, al trasferimento del personale, dei beni mobili, dei beni immobili e di ogni altro rapporto giuridico ripartibile si provvede secondo un piano di riparto adottato dalla Giunta provinciale e concordato con le comunità interessate;

preso atto della concorde volontà manifestata dalla Provincia, dalla Comunità Alta Valsugana Bersntol, dalla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri e dalla Comunità della Vallagarina di rinviare il predetto piano di riparto al momento del trasferimento delle funzioni alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri;

dato atto che, nelle more dell'adozione del piano di riparto, la Comunità della Vallagarina subentra al Comprensorio nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi quelli riguardanti le risorse umane e nella titolarità dei beni mobili e immobili del Comprensorio, sulla base dello stato di consistenza accertato dal Comprensorio, entro la data del trasferimento di funzioni;

ritenuto di disporre, a tal fine, che il medesimo Comprensorio rediga apposite schede ricognitive dei beni medesimi e che dette schede, che contengono gli elementi identificativi di ciascun bene, costituiranno titolo per l'intavolazione e le relative vulture catastali e per qualsiasi atto di trascrizione nei pubblici registri, sulla base dell'articolo 42, commi 1 e 2 della legge;

rilevato che, in sede di assegnazione delle risorse per l'anno 2011, si terrà conto delle compensazioni necessarie in relazione al trasferimento delle funzioni e delle rispettive risorse umane, finanziarie e strumentali alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri, procedendo, sulla base delle previsioni del piano di riparto, alla definizione delle risorse spettanti a tale titolo sia alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol sia alla Comunità della Vallagarina e rilevato altresì che della necessità di procedere alle suddette compensazioni è stata data esplicita evidenza nelle convenzioni previste dall'art. 42, comma 03 della legge di riforma;

atteso che, con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni, ivi comprese quelle trasferite, alla Comunità della Vallagarina verrà assegnato, nel rispetto dei criteri definiti con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2560 di data 23 ottobre 2009 e n. 477 di data 5 marzo 2010, nonché con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, approvato con intesa n. 4 del 29 ottobre 2010 e, previa intesa con il Consiglio delle autonomie, un ammontare di risorse quantificato:

- a) per la gestione corrente di bilancio, avendo a riferimento:
 1. le risorse assegnate nel 2009 dalla Provincia sui fondi di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori), tenuto conto della ridefinizione del riparto e delle assegnazioni che verrà effettuato sulla base delle previsioni del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, approvato con intesa n. 4 del 29 ottobre 2010 e al netto della quota che concorre alla determinazione del trasferimento da riconoscere alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri;

2. la spesa sostenuta nel 2010 dal comprensorio per le attività gestite in regime di delega, incrementata dagli ulteriori costi per la messa a regime di nuove attività autorizzate nel 2010, con il vincolo di assicurare al comune di Folgaria, fino al trasferimento delle funzioni alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri, nei termini in precedenza descritti, le risorse necessarie per l'erogazione dei servizi in materia socio assistenziale e di assistenza scolastica; con il trasferimento delle competenze alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri detta quota sarà rideterminata in relazione a quanto stabilito nel piano di riparto di cui al comma 3 dell'articolo 42 della legge di riforma istituzionale;
 3. una quota determinata sulla base di criteri e parametri oggettivi, per i maggiori oneri derivanti dalle funzioni direttamente attribuite alla Comunità da specifiche leggi di settore;
 4. una quota determinata in base a criteri che saranno fissati con deliberazione della Giunta provinciale, connessa all'obiettivo di uniformità delle prestazioni su tutto il territorio provinciale e di standardizzazione dei costi;
- b) per la gestione degli investimenti con riferimento alla quota di risorse determinata sulla base di quanto stabilito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010 - lettera b) del punto A.8), per gli interventi connessi alla programmazione delle comunità.
- c) per quanto riguarda specificatamente le funzioni relative all'edilizia abitativa le relative risorse sono definite in relazione ai provvedimenti della Giunta provinciale di attuazione delle disposizioni in materia;

vista l'intesa con il Consiglio delle autonomie raggiunta in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e le autonomie locali di data 30 marzo 2011;

DECRETA

1. di trasferire alla Comunità della Vallagarina, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e nel rispetto di quanto disposto al punto 2), le funzioni già esercitate dal Comprensorio della Vallagarina a titolo di delega dalla Provincia con decorrenza 1 aprile 2011 e, segnatamente, nelle seguenti materie:

- a) assistenza scolastica, ivi compresi i servizi residenziali per gli studenti e gli altri interventi di tipo sociale idonei a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 70 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola);
- b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali. Restano comunque riservate alla Provincia le funzioni di livello provinciale individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 4 lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nonché quelle individuate, anch'esse d'intesa, dalle linee guida per la redazione dei piani sociali di Comunità;
- c) le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa, nel rispetto degli atti di indirizzo, dei criteri e delle modalità in vigore alla data del trasferimento;

2. di disporre che il trasferimento di cui al punto 1) opera ad esclusione del territorio del Comune di Rovereto, in capo al quale, fino alla stipula della convenzione prevista dall'articolo 8, comma 3 bis della legge, sono mantenute le funzioni dallo stesso già esercitate a titolo di delega

dalla Provincia, riguardanti i servizi socio-assistenziali e gli interventi di edilizia abitativa pubblica e agevolata, nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Provincia in tali materie;

3. di disporre che la convenzione tra la Comunità della Vallagarina e il Comune di Rovereto prevista all'articolo 8, comma 3 bis della legge debba essere stipulata entro il 31 dicembre 2011 e che, ove la convenzione non sia stipulata entro tale data, la Provincia nomini un commissario *ad acta*;

4. che le funzioni trasferite ai sensi del presente decreto alla Comunità della Vallagarina dovranno essere esercitate nel rispetto delle disposizioni di legge, degli atti di programmazione e degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia in materia, assicurando il rispetto dei livelli minimi e degli standard delle prestazioni definiti dalla Provincia per tutto il territorio provinciale;

5. di disporre che, fino al trasferimento delle funzioni alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri, la Comunità della Vallagarina debba assicurare lo svolgimento sul territorio del Comune di Folgaria delle altre funzioni già esercitate dai Comprensori nei termini previsti dai provvedimenti attuativi approvati dalla Giunta Provinciale per gli enti gestori di funzioni delegate. La definizione delle reciproche modalità di concreto esercizio delle funzioni da parte della Comunità della Vallagarina a favore del Comune di Folgaria è disciplinata dalla convenzione sottoscritta tra la medesima Comunità della Vallagarina, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna e la Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri, in ordine all'esercizio temporaneo, nel territorio dei comuni medesimi, delle funzioni oggetto di primo trasferimento alle Comunità;

6. di dare atto che la Comunità della Vallagarina subentra inoltre in tutte le funzioni attribuite alla competenza del Comprensorio della Vallagarina;

7. di dare atto che la Comunità della Vallagarina esercita inoltre le funzioni e i compiti ad essa direttamente attribuite da specifiche leggi di settore e, in particolare, le competenze in materia urbanistica previste dalla legge provinciale n. 1 del 2008;

8. di dare atto che per l'esercizio delle funzioni di cui ai punti precedenti, laddove non già espressamente previsto dalle leggi provinciali di settore, i riferimenti in esse contenuti al comprensorio o agli organi comprensoriali devono intendersi sostituiti - in quanto compatibili - con quelli alla Comunità e ai corrispondenti organi;

9. di dare atto che, ai sensi degli articoli 8, comma 13 e 42, commi 1 e 2, della legge dalla data del trasferimento di funzioni il Comprensorio della Vallagarina è soppresso e la Comunità della Vallagarina subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi ad esso già facenti capo e corrispondenti alle funzioni individuate dai punti precedenti, ivi inclusi i rapporti con il personale e la titolarità dei beni, sulla base dello stato di consistenza accertato dal comprensorio entro la medesima data, rinviando l'adozione del piano di riparto previsto dall'articolo 42, comma 3 al momento del trasferimento di funzioni alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri;

10. di dare atto che, in sede di assegnazione delle risorse per l'anno 2011, si terrà conto delle compensazioni necessarie in relazione al trasferimento delle funzioni e delle rispettive risorse, umane finanziarie e strumentali alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri, procedendo, sulla base degli esiti del piano di riparto, alla definizione delle risorse spettanti a tale titolo a questa Comunità ed assegnate per l'anno 2010 alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol e alla Comunità della Vallagarina; della necessità di procedere alle suddette compensazioni è stata data esplicita evidenza nelle convenzioni previste dall'art. 42, comma 03 della legge di riforma;

11. di disporre che, al fine di dare attuazione al subentro della Comunità della Vallagarina nella titolarità dei beni mobili e immobili già appartenenti al Comprensorio della Vallagarina, ai sensi di legge e nelle more dell'adozione del piano di riparto previsto dall'articolo 42 comma 3 della legge, il medesimo Comprensorio deve redigere entro la data di cui al punto 1), apposite schede ricognitive dei beni medesimi. Le schede, che contengono gli elementi identificativi di ciascun bene, costituiranno titolo per l'intavolazione e le relative vulture catastali e per qualsiasi atto di trascrizione nei pubblici registri, sulla base dell'articolo 42, commi 1 e 2 della legge;

12. di disporre che, in questa fase, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Comunità della Vallagarina provveda con l'utilizzo delle risorse umane già a disposizione del corrispondente Comprensorio, dando atto della necessità di una complessiva definizione delle risorse umane necessarie per l'esercizio delle competenze, proprie e trasferite alle predette Comunità, da definirsi nell'ambito di un quadro programmatico complessivo, anche alla luce delle ulteriori competenze che verranno progressivamente trasferite ai sensi della legge e di demandare, a tal fine, a successiva intesa la definizione delle risorse umane necessarie alla Comunità della Vallagarina e delle modalità di copertura di tale fabbisogno, nel rispetto del principio di invarianza della spesa complessiva del comparto autonomie locali; trova applicazione quanto previsto dalla giunta provinciale con deliberazione n. 657 del 2010;

13. di disporre inoltre che, ai sensi dell'articolo 147 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, la Provincia metterà a disposizione della Comunità le necessarie unità di personale appositamente formato per lo svolgimento dei compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale e nell'attuazione della riforma istituzionale (c.d. "facilitatori");

14. di disporre che per l'esercizio delle proprie funzioni la Comunità dovrà avvalersi, per quanto disponibili, degli strumenti di sistema e di altri servizi presenti all'interno del sistema pubblico provinciale, in ottemperanza anche delle direttive provinciali approvate con le deliberazioni n. 2559 del 2009 e n. 656 e 657 del 2010;

15. di dare atto che alla Comunità della Vallagarina, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri definiti con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2560 di data 23 ottobre 2009, nonché con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, approvato con intesa n. 4 del 29 ottobre 2010, e previa intesa con il Consiglio delle autonomie, verrà assicurato un ammontare di risorse quantificato:

a) per la gestione corrente di bilancio, avendo a riferimento:

1. le risorse assegnate nel 2009 dalla Provincia sui fondi di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori), tenuto conto della ridefinizione del riparto e delle assegnazioni che verrà effettuato sulla base delle previsioni del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, approvato con intesa n. 4 del 29 ottobre 2010 e al netto della quota che concorre alla determinazione del trasferimento da riconoscere alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri;
2. la spesa sostenuta nel 2010 dal comprensorio per le attività gestite in regime di delega, incrementata dagli ulteriori costi per la messa a regime di nuove attività autorizzate nel 2010, con il vincolo di assicurare al comune di Folgaria, fino al trasferimento delle funzioni alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri, nei termini in precedenza descritti, le risorse necessarie per l'erogazione dei servizi in materia socio assistenziale e di assistenza scolastica; con il trasferimento delle competenze alla Magnifica Comunità degli

Altipiani cimbri detta quota sarà rideterminata in relazione a quanto stabilito nel piano di riparto di cui al comma 3 dell'articolo 42 della legge di riforma istituzionale;

3. una quota determinata sulla base di criteri e parametri oggettivi, per i maggiori oneri derivanti dalle funzioni direttamente attribuite alla Comunità da specifiche leggi di settore;
 4. una quota determinata in base a criteri che saranno fissati con deliberazione della Giunta provinciale, connessa all'obiettivo di uniformità delle prestazioni su tutto il territorio provinciale e di standardizzazione dei costi;
- b) per la gestione degli investimenti con riferimento alla quota di risorse determinata sulla base di quanto stabilito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010 - lettera b) del punto A.8), per gli interventi connessi alla programmazione delle Comunità.
- c) per quanto riguarda specificatamente le funzioni relative all'edilizia abitativa le relative risorse sono definite in relazione ai provvedimenti della Giunta provinciale di attuazione delle disposizioni in materia;

16. di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e che dello stesso sia data comunicazione agli enti interessati;

17. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della legge 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

PG

IL VICE PRESIDENTE

f.to Alberto Pacher